



Comune di Antrodoco

Provincia di Rieti

Prot. 6629 del 09/8/19

ORIGINALE POLIZIA MUNICIPALE

N° 65 DEL 09-08-2019

OGGETTO: Divieto di transito tratto di strada antistante la piazza di Rocca di Corno - 10 e 11 agosto 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota prot. n. 6622 del 09/08/2019 con la quale l'Associazione Co.Val.Co di Rocca di Corno, organizzatrice dell'evento "La Lumacata -Sagra della Lumaca" che si svolgerà in Rocca di Corno in data 10 e 11 Agosto 2019, chiede la chiusura al traffico della strada antistante la piazza per consentire il libero passaggio dei mezzi di sicurezza e assistenza sanitaria nei giorni 10 e 11 agosto 2019 dalle ore 18:00 alle ore 24:00;

Ritenuto opportuno nelle more di quanto sopra interdire il transito nel suddetto tratto di strada al fine di consentire il libero passaggio dei mezzi di soccorso, di polizia e assistenza sanitaria;

Visto gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267;

ORDINA

- NELLA STRADA SITA IN LOCALITA' ROCCA DI CORNO, NEL TRATTO ANTISTANTE LA PIAZZA DEL PAESE, CHE VA DALL'INCROCIO CON LA SS 17 KM 10+600 ALL'INCROCIO CON ALTRA STRADA COMUNALE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALL'INGRESSO DELLA PIAZZA, E' ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI NEI SEGUENTI GIORNI ED ORARI:

10-11 Agosto 2019 18:00 - 24:00

Sono esclusi da tale divieto:

- i mezzi degli abitanti delle case esclusivamente raggiungibili tramite il transito in detta piazza che potranno transitare unicamente per il ricovero dei veicoli su spazi di proprietà privata e nelle proprie autorimesse
- i mezzi necessari all'allestimento della manifestazione, i mezzi di Polizia e i mezzi di soccorso

- All'organizzazione della manifestazione di

- provvedere all'apposizione della prescritta segnaletica indicante i divieti di cui alla presente ordinanza nel rispetto di quanto impartito dal D.Lg.vo n. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione;

Informa

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il Comandante del Servizio Associato di Polizia Locale Bassa Valle del Velino Cap. Pasquali Massimiliano;

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico dalle ore 09:00 alle ore 12:00 del lunedì - mercoledì - venerdì presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

Informa, inoltre

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e dell'art. 74 del d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; oppure in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

che la presente ordinanza:

- sia consegnata all'organizzazione dell'evento;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio;

Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica verticale.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del N.C.d.S. e le Forze dell' Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

Il Comandante del Servizio Associato
di Polizia Locale Bassa Valle del Velino
(Cap. dott. Massimiliano Pasquali)

